

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14 aprile 2010 al 29 aprile 2010 e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni.

Dal Municipio, li 30 aprile 2010

*il segretario comunale
dr.ssa Giovanna Fazioli*

esecutività:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Dal Municipio, li 26 aprile 2010

*il segretario comunale
dr.ssa Giovanna Fazioli*

Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

Relata di pubblicazione
Attesto che il presente atto è stato
da me pubblicato all'Albo Pretorio
dal 14/4/2010 al 29/4/2010
Rep. n. 213 L'INCARICATO



Comune di Castel Focognano (Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. **2** del 13 aprile 2010

ORIGINALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO.

L'anno duemilanove addì martedì tredici del mese di aprile alle ore 21,13 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello i componenti del Consiglio:

Il Sindaco

MARIO FERRINI

I consiglieri

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. LIANA BIONDI | 9. MAURO CASASOLE |
| 2. CHRISTIAN GAMBINERI | 10. NADIA VESCHI |
| 3. MARSILIO MAGGI | 11. LEONARDO FIORETTI |
| 4. FERNANDA TULLIANI | 12. MARCO GIULIATTINI |
| 5. ROBERTO PIANTINI | 13. GIUSEPPE PIETRINI |
| 6. SIMONA ZOCCOLA | 14. FRANCESCA MARTINI |
| 7. SERENA CIPRIANI | 15. RACHID INNOCENTI |
| 8. MASSIMO DATTILE | 16. ALBERTO ADOLFINI |

Risultano: assenti i consiglieri CHRISTIAN GAMBINERI e FERNANDA TULLIANI.

Presiede l'adunanza il Sindaco MARIO FERRINI
Assiste il segretario comunale dr.ssa GIOVANNA FAZIOLI
incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO**

PREMESSO che ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, inerente il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n.10, il territorio del Comune di Castel Focognano ricade nella zona climatica "E" con un numero di gradi giorno pari a 2.109;

PRESO ATTO che il disposto del punto 4 della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 , prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali, a beneficio del consumatore finale, per l'acquisto di gas G.P.L. o gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento anche nelle frazioni non metanizzate dei Comuni metanizzati ricadenti nella suddetta zona climatica "E";

PRESO ATTO che il comma 13 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, con riguardo ai Comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica "E", parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

PRESO ATTO che a partire dall'1 gennaio 2010 viene meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dal comma 2 art. 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e sempre prorogato dalla legge finanziaria tranne che per il 2010 e pertanto il beneficio si intende escluso per la frazione in cui è ubicata la casa comunale;

VISTE altresì le note dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 del 31 dicembre 2009 e n. 5961 del 15 gennaio 2010 che forniscono chiarimenti in merito all'applicazione di tale beneficio;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 22 aprile 2002 con la quale venne dato atto che, sulla base della planimetria in scala 1:25.000 di individuazione dei limiti territoriali delle frazioni metanizzate del Comune redatta dal competente ufficio tecnico comunale all'epoca risultavano metanizzate le seguenti "località abitate": Rassina, Pieve a Socana e Salutio, nonché una fascia di territorio lungo la strada provinciale n. 59 Valdarno Casentinese tra Pieve a Socana e Salutio e da Salutio al confine con il Comune di Talla e vennero individuate quali "località abitate" "non metanizzate" cioè non servite dalla rete di distribuzione del metano ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, a beneficio del consumatore finale, per l'acquisto di gas G.P.L. o gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento tutte le "località abitate", comprese le case sparse ricadenti comunque all'esterno della planimetria per l'eccessiva onerosità a collegarle alla rete di distribuzione del metano;

RAVVISATA la necessità di predisporre una nuova deliberazione con una nuova planimetria in scala 1:25.000 che, sulla base di quella precedente approvata, delimiti i limiti territoriali di tutte le tre frazioni metanizzate (Rassina, Pieve a Socana e Salutio) e nel contempo individui i limiti dei confini della singola frazione di Rassina in cui è ubicata la casa comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in originale in calce alla presente deliberazione e per estratto nelle copie;

./.

CON la seguente votazione:
voti favorevoli: 15 (quindici) unanimità;

CON separata votazione con lo stesso risultato per l'immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

1) Di confermare anche per l'anno 2010, sulla base della planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (*allegato n. 1*), i limiti territoriali delle frazioni metanizzate del Comune, che risultano, ad oggi, le seguenti "località abitate": Rassina, Pieve a Socana e Salutio, nonché una fascia di territorio lungo la strada provinciale n. 59 Valdarno Casentinese tra Pieve a Socana e Salutio e da Salutio al confine con il Comune di Talla.

2) Di delimitare i confini della frazione di Rassina in cui è ubicata la casa comunale, così come risulta dalla perimetrazione ISTAT, sulla base della planimetria di maggior dettaglio in scala 1:10.000 allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (*allegato n. 2*), entro i quali i consumatori finali perdono il diritto alla applicazione di agevolazioni fiscali, a beneficio del consumatore finale, per l'acquisto di gas G.P.L. o gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento.

3) Di individuare quali "località abitate" "non metanizzate" cioè non servite dalla rete di distribuzione del metano ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, a beneficio del consumatore finale, per l'acquisto di gas G.P.L. o gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento tutte le "località abitate", comprese le case sparse ricadenti comunque all'esterno della citata planimetria in scala 1:25.000, per l'eccessiva onerosità a collegarle alla rete di distribuzione del metano.

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre dell'anno in corso, come previsto delle suddette disposizioni normative.

5) Di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione alla COINGAS. Consorzio Intercomunale Gas, Acqua e Servizi, con sede in Arezzo in via Iginio Cocchi 14, per l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui trattasi in merito alla gestione della distribuzione del gas G.P.L., in rete, nella frazione di Castel Focognano.


6) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere tecnico: favorevole


- Patrizio Bigoni



ALLEGATO 1



ALLEGATO 2



SCALA 1:10000
CASTEL FOCOIGNANO (AR)
LEGENDA:
[Black outline] LIMITE TERRITORIALE
FRAZIONE SEDE COMUNALE
[Red outline] LIMITE TERRITORIALE ALTRE
FRAZIONI PARZIALI

